
8 ■ PROCEDURA DI INTERNAL DEALING

(REV. 05 – 24/04/2024)

LISTA DELLE REVISIONI

REVISIONE	DATA	NOTE
00	24/03/2006	Prima edizione: approvata dal Consiglio di Amministrazione Brembo S.p.A. nella seduta del 24/03/2006.
01	01/10/2009	Seconda edizione: modificato il paragrafo relativo alla modalità di comunicazione.
02	05/05/2014	Terza edizione: revisione periodica.
03	28/07/2016	Quarta edizione: sostituisce integralmente la PG.W.IR – 01 rev. 02 ai sensi del Regolamento Europeo n. 594/2016 in vigore dal 3 luglio 2016 e relativi regolamenti esecutivi/di attuazione.
04	08/11/2018	Quinta edizione: sostituisce la procedura PG.W.IR – 01 rev. 03, ai sensi della modifica al Regolamento Emittenti.
05	24/04/2024	Sesta edizione: approvata dal Consiglio di Amministrazione di Brembo N.V. e modificata a seguito della trasformazione transfrontaliera di Brembo dall'Italia all'Olanda.



INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
1.1 SCOPO	3
1.2 CAMPO DI APPLICAZIONE	3
1.3 DESTINATARI.....	3
1.4 APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE.....	4
1.5 DIFFUSIONE.....	4
2. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI	4
3 MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ.....	8
4. MODALITÀ OPERATIVE	8
4.1 ELENCO DEI SOGGETTI RILEVANTI.....	8
4.1.1 Identificazione.....	8
4.1.2 Indicazione nominativa	8
4.1.3 Obblighi di comunicazione del soggetto preposto	8
4.1.4 Obblighi di comunicazione dei soggetti rilevanti	8
4.1.5 Monitoraggio dell'elenco dei soggetti rilevanti	9
4.2 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE RELATIVI ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI.....	9
4.2.1 Modalità di comunicazione per i membri del consiglio.....	9
4.2.2 Modalità di comunicazione per i soggetti rilevanti-manager	10
4.2.3 Comunicazione al mercato	11
4.3 BLACK-OUT PERIODS.....	11
4.4 AUTORIZZAZIONE AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI DURANTE I BLACK-OUT PERIOD...	11
4.4.1 Modalità di richiesta.....	11
4.4.2 Condizioni e presupposti.....	12
4.5 INOSSERVANZA DELLE NORME DI COMPORTAMENTO	13
4.6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	14
5. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	15
6. ALLEGATI.....	15

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1 Scopo

La presente procedura (di seguito “**Procedura di Internal Dealing**”) è adottata ai sensi della e in conformità alla disciplina comunitaria¹ e nazionale di riferimento.

La presente Procedura di Internal Dealing disciplina le modalità di comunicazione e diffusione delle informazioni relative alle operazioni sugli Strumenti Finanziari (come definiti infra) di Brembo N.V. condotte da parte dei Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti (entrambi definiti nel prosieguo), al fine di garantire una maggiore trasparenza nei confronti del mercato e adeguate misure preventive contro gli abusi di mercato e l’abuso di informazioni privilegiate.

La Procedura di Internal Dealing, in linea con quanto previsto dal Codice Etico di Brembo, costituisce una misura diretta a garantire la parità informativa e a reprimere lo sfruttamento di posizioni di vantaggio informativo tramite operazioni di insider trading, reati che possono dare origine, tra l’altro, alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche prevista dal D. Lgs. n. 231/2001. La presente Procedura è per tanto parte integrante del Modello 231 di Brembo N.V. e del Manuale di Corporate Governance.

1.2 Campo di applicazione

Gli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina comunitaria e nazionale si applicano alle Operazioni condotte da o per conto di Soggetti Rilevanti e/o Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti. Tali Operazioni sono elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo nell’**Allegato 1** e comprendono le Operazioni, effettuate direttamente o indirettamente, di acquisto, vendita, sottoscrizione e/o scambio di Azioni e di altri Strumenti Finanziari, nonché di revoca o modifica dei relativi ordini o istruzioni², nel caso in cui tali Operazioni abbiano raggiunto un importo complessivo **superiore ai 5.000 Euro nell’arco di un anno civile** per i Soggetti Rilevanti-Manager. La soglia di 5.000 Euro è calcolata sommando senza compensazione tutte le Operazioni effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante-Manager e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti. **In linea con quanto disposto dall’art. 4.2.1 di cui sotto, non si applicano soglie agli obblighi di comunicazione da parte dei Membri del Consiglio.**

1.3 Destinatari

La presente Procedura di Internal Dealing e gli obblighi di comunicazione in essa definiti si applicano a:

- Brembo N.V., in quanto società olandese le cui azioni sono negoziate pubblicamente su un mercato regolamentato europeo;
- i suoi Soggetti Rilevanti;
- le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, come di seguito definite.

¹Si vedano:

- (i) la Direttiva 2014/57/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (Direttiva Abusi di Mercato);
- (ii) il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, che abroga la Direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e le Direttive della Commissione Europea 2003/124CE, 2003/125/EC e 2004/72/CE (“**MAR**”) e, in particolare, l’art. 19 del MAR;
- (iii) il Regolamento Delegato (UE) n. 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 che integra il MAR per quanto riguarda inter alia, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica;
- (iv) il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, in conformità al MAR; e

le altre norme di esecuzione tempo per tempo emanate dalle autorità competenti.

²Si ricorda che ai sensi dell’art 14 del MAR, dette operazioni non sono consentite qualora la persona che le ponga in essere abusi o cerchi di abusare di informazioni privilegiate, raccomandi o induca un’altra persona ad abusare di informazioni privilegiate o comunichi illegalmente informazioni privilegiate.



Sarà cura dell'Head of Investor Relations, unitamente alla GCF Affari Legali e Societari, organizzare interventi formativi ai soggetti destinatari degli obblighi previsti dalla presente Procedura di Internal Dealing.

The Head of Investor Relations and the Legal & Corporate Affairs Department take care of organising training sessions to target all the recipients of the obligations imposed under this Internal Dealing Procedure.

1.4 Approvazione ed entrata in vigore

La presente Procedura di Internal Dealing è stata approvata per la prima volta dal Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. in data 24 marzo 2006 e successivamente aggiornata, coerentemente alle disposizioni di volta in volta in vigore.

Le disposizioni contenute nella presente Procedura sono pertanto inderogabili e devono essere tassativamente adempiute dai Soggetti Rilevanti, dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti e da Brembo N.V. Qualsiasi modifica e/o aggiornamento ulteriore trova applicazione dal giorno successivo all'approvazione della versione aggiornata della presente Procedura.

Resta inteso che per gli aggiornamenti della Procedura di Internal Dealing diretti a recepire disposizioni di legge inderogabili, provvede direttamente il Presidente Esecutivo, con successiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

1.5 Diffusione

La presente Procedura di Internal Dealing è disponibile sul sito internet di Brembo all'indirizzo www.brembo.com, nella sezione Company, Corporate Governance, Documenti di Governance.

2. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI

Emittente Collegato

Qualsiasi altra società per azioni (naamloze vennootschap) di diritto olandese le cui azioni o i cui certificati di deposito azionario (o strumenti negoziabili equivalenti) sono quotate su un mercato regolamentato all'interno dell'Area Economica Europea, la quale (a) è una Società del Gruppo, (b) nei confronti della quale la Società detiene una partecipazione e il cui fatturato, secondo i dati più recenti, rappresenta almeno il 10% del fatturato consolidato della Società o (c) che detiene, direttamente o indirettamente, oltre il 25% del capitale sociale emesso dalla Società.

AFM

Autorità olandese per i mercati finanziari (Stichting Autoriteit Financiële Markten).

AFM Loket

La piattaforma gestita dall'AFM utilizzata per le comunicazioni relative ai diritti di voto e ai diritti sul capitale della Società in capo ai Membri del Consiglio di Amministrazione, accessibile al seguente link: [Link AFM Loket](#).

Black-Out Period

I periodi di cui al successivo art. 4.3, durante i quali, salva autorizzazione della Società, i Soggetti Rilevanti devono astenersi dal compiere Operazioni, siano esse compiute per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione (bestuur) della Società.

Membro del Consiglio

Qualsiasi membro del Consiglio di Amministrazione tempo per tempo vigente.

Sono identificati per nome, unitamente ai Soggetti Rilevanti-Manager, nell'Elenco dei Soggetti Rilevanti tenuto dalla Società e aggiornati tempo per tempo.

Brembo o Società

Brembo N.V., società di diritto olandese le cui Azioni sono quotate su Euronext Milan, un mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Presidente Esecutivo

L'amministratore esecutivo nominato presidente esecutivo dal Consiglio di Amministrazione in conformità allo Statuto (statuten) della Società.

Referente

Il soggetto al quale i Soggetti Rilevanti dovrebbero comunicare le Operazioni effettuate o da effettuare da parte loro o delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti e che è altresì in grado di assistere i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti nella comunicazione di tali Operazioni all'AFM. Tale soggetto è anche nella posizione di rispondere a eventuali domande relative alla presente Procedura di Internal Dealing. All'interno del Gruppo, il ruolo di Referente è assegnato all'Head of Investor Relations (dettagli di contatto: laura.panseri@brembo.com, numero di telefono fisso +39(0)356052145 / cellulare +39 3468054096) ovvero, in sua assenza, al Responsabile Societario e Compliance.

Strumenti Finanziari

Qualsiasi strumento finanziario³ che (a) sia ammesso a negoziazione su un mercato

³Per "Strumenti Finanziari" si intendono:

- (i) valori mobiliari, ovvero le categorie di valori, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, ad esempio: (a) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario; (b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli; (c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure;
- (ii) strumenti del mercato monetario;
- (iii) quote di un organismo di investimento collettivo;
- (iv) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissioni o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- (v) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine ("forward") ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall'inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione);
- (vi) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap" ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica;
- (vii) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine ("forward") ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto (vi) di cui sopra e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;
- (viii) strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito;
- (ix) contratti finanziari differenziali;
- (x) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti citati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema organizzato di negoziazione o un sistema multilaterale di negoziazione;
- (xi) quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).



regolamentato o per il quale sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su di un mercato regolamentato; (b) sia negoziato su un sistema multilaterale di negoziazione, ammesso alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione o per il quale sia stata presentata una richiesta di ammissione su un sistema multilaterale di negoziazione; (c) sia negoziato su una sistema organizzato di negoziazione; o (d) il cui prezzo o valore dipenda da uno strumento finanziario sub (a)-(c), ovvero abbia effetto su tale prezzo, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, credit default swap e contratti finanziari differenziali, Azioni, certificati di deposito azionario (certificaten van aandelen), titoli di debito e opzioni o altri strumenti finanziari negoziabili per acquisire uno qualsiasi dei titoli sopra indicati, emessi dalla Società, nonché qualsiasi strumento ad essi collegato⁴, e qualsivoglia prodotto finanziario il cui valore sia determinato, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente in relazione al prezzo di uno Strumento Finanziario (ivi inclusi i derivati).

FSA

Il Financial Supervision Act ossia la legge olandese sulla vigilanza finanziaria (Wet op het financieel toezicht) e le normative che ne derivano.

Gruppo

La Società e le sue controllate, indicate singolarmente come “**Società del Gruppo**”.

Elenco dei Soggetti Rilevanti

Elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti identificati sulla base della definizione di “persona che svolge funzioni amministrative, di direzione o di controllo” indicata nel MAR, nonché delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, preparato, aggiornato e mantenuto dal Preposto.

MAR

Il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, che abroga la Direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e le Direttive della Commissione Europea 2003/124CE, 2003/125/EC e 2004/72/CE, incluso qualsiasi regolamento delegato collegato, come di volta in volta modificato.

Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti

Come definite nel MAR si intendono:

- a) un coniuge di un Soggetto Rilevante o un partner di un Soggetto Rilevante equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- b) un figlio a carico di un Soggetto Rilevante ai sensi del diritto nazionale;
- c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’Operazione in questione; o
- d) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui alle lettere a), b) o c) della presente definizione, o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

⁴Per “**strumenti finanziari collegati**” si intendono gli strumenti finanziari specificati di seguito, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l’ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione

- (i) contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari;
- (ii) strumenti finanziari derivati su valori mobiliari;
- (iii) qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati;
- (iv) strumenti emessi o garantiti dall’emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa;
- (v) qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni.

Il nominativo delle Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti sono riportati in calce all'Elenco dei Soggetti Rilevanti tenuto dalla Società e di volta in volta aggiornati in base alle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti.

Soggetti Rilevanti

Identificati sulla base della definizione di "persona che svolge funzioni amministrative, di direzione o di controllo" indicata nel MAR, sono le persone che svolgono funzioni amministrative, di direzione o di controllo all'interno del Gruppo, ovvero:

- a) i componenti dell'organo di amministrazione, di direzione o di controllo della Società, inclusi i Membri del Consiglio; e
- b) gli alti dirigenti che, pur non essendo membri degli organi di cui alla lettera a) della presente definizione, abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società;

Essi sono identificati per nome nell'Elenco dei Soggetti Rilevanti tenuto e di volta in volta aggiornato dal Soggetto Preposto.

Soggetti Rilevanti-Membri del Consiglio

I Membri del Consiglio.

Sono identificati per nome, unitamente ai Soggetti Rilevanti-Manager, nell'Elenco dei Soggetti Rilevanti tenuto dalla Società e aggiornati tempo per tempo.

Soggetti Rilevanti-Manager

Alti dirigenti che, pur non essendo Membri del Consiglio, hanno regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società.

Essi sono identificati per nome, unitamente ai Membri del Consiglio, nell'Elenco dei Soggetti Rilevanti tenuto dalla Società e aggiornati tempo per tempo.

Soggetto Preposto

All'interno del Gruppo, il ruolo di Soggetto Preposto è assegnato all'Head of Investor Relations (dettagli di contatto: laura.panseri@brembo.com, numero di telefono fisso +39(0)356052145 / cellulare +39 3468054096), ovvero, in sua assenza, al Responsabile Societario e Compliance. Il Soggetto Preposto ha il compito di predisporre e mantenere aggiornato l'Elenco dei Soggetti Rilevanti, informare i soggetti destinatari della loro inclusione nel suddetto elenco e di raccogliere ogni informazione utile e/o necessaria alla corretta applicazione della presente Procedura di Internal Dealing.

Azioni

Le azioni (aandelen) nel il capitale della Società, tempo per tempo.

Operazioni

Operazioni elencate in modo non esaustivo nell'**Allegato 1**, e comprendenti a titolo meramente esemplificativo, le Operazioni, effettuate direttamente o indirettamente, di acquisto, vendita, sottoscrizione e/o scambio di Azioni e di altri Strumenti Finanziari, nonché di revoca o modifica dei relativi ordini o istruzioni⁵, effettuate dai Soggetti Rilevanti e/o dalle Persone Strettamente legate ai Soggetti Rilevanti.

⁵Si precisa che è qualificato utilizzo illecito di informazioni privilegiate la revoca o la modifica di ordini concernenti Strumenti Finanziari, se tali ordini erano stati effettuati prima di entrare in possesso delle Informazioni Privilegiate.



3. MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ

ATTIVITÀ TIPO DI RESPONSABILITÀ					
		Soggetto Preposto	Referente per i Soggetti Rilevanti	Soggetto Rilevante-Manager	Soggetto Rilevante-Membro del Consiglio
Conservazione e Aggiornamento dell'Elenco	Principale	X			
	Contributiva			X	x
Comunicazione a Brembo	Principale			X	X
	Contributiva		X		
Comunicazione all'AFM	Principale			X	X
	Contributiva		X		
Comunicazione al mercato	Principale			X	X
	Contributiva		X		

4. MODALITÀ OPERATIVE

4.1 Elenco dei soggetti rilevanti

4.1.1 Identificazione

I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti sono identificati in base alla definizione dell'Articolo 2 di cui sopra.

4.1.2 Indicazione nominativa

i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti sono indicati nominativamente nell'Elenco dei Soggetti Rilevanti, predisposto dal Soggetto Preposto secondo il format di cui all'**Allegato 2** e custodito presso l'ufficio di quest'ultimo. Il Soggetto Preposto lo gestisce e lo tiene aggiornato sulla base delle informazioni in suo possesso e delle dichiarazioni di volta in volta ricevute dai Soggetti Rilevanti.

4.1.3 Obblighi di comunicazione del soggetto preposto

È cura del Soggetto Preposto comunicare ai Soggetti Rilevanti, al momento della loro iscrizione nell'Elenco dei Soggetti Rilevanti, gli obblighi di comunicazione e notifica previsti dalla presente Procedura di Internal Dealing, fornendo loro una copia della presente Procedura e richiedendo la sottoscrizione della dichiarazione di cui all'**Allegato 3** alla presente Procedura.

4.1.4 Obblighi di comunicazione dei soggetti rilevanti

I Soggetti Rilevanti devono, a loro volta, notificare per iscritto (conservando copia della suddetta notifica nei loro registri) alle Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti e a qualsiasi persona che predisponga o effettui Operazioni per loro conto, quali i gestori di portafogli individuali, gli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Procedura di Internal Dealing. I Soggetti Rilevanti devono comunicare tempestivamente al Soggetto

Preposto i nominativi delle Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti affinché quest'ultimi vengano inseriti nell'Elenco dei Soggetti Rilevanti. Tale registrazione avviene tramite l'indicazione dei loro nominativi nel Modulo di Accettazione della Procedura (si veda l'**Allegato 3** alla presente Procedura), restando inteso che tale modulo deve essere restituito al Soggetto Preposto entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione dello stesso.

4.1.5 Monitoraggio dell'elenco dei soggetti rilevanti

Restando inteso l'obbligo dei Soggetti Rilevanti di comunicare tempestivamente al Soggetto Preposto qualsiasi variazione nell'elenco delle Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti, al fine di garantire il costante monitoraggio dell'Elenco dei Soggetti Rilevanti, il Soggetto Preposto, in vista dell'Assemblea ordinaria annuale chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio della Società, richiede ai Soggetti Rilevanti la conferma dei nominativi delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, procedendo quindi a inserire tali nominativi nell'Elenco dei Soggetti Rilevanti.

4.2 Obblighi di comunicazione relativi alle operazioni effettuate dai soggetti rilevanti

4.2.1 Modalità di comunicazione per i membri del consiglio

Tutti i Membri del Consiglio sono tenuti a comunicare tempestivamente all'AFM utilizzando la piattaforma AFM Loket qualsiasi variazione nel numero degli Strumenti Finanziari e/o nei diritti di voto nella Società o in qualsiasi Emittente Collegata di cui dispongono o ritengono di disporre. Tale comunicazione deve includere:

- il nominativo e l'indirizzo della persona che ha effettuato l'Operazione;
- la data in cui si è configurato l'obbligo di inviare tale comunicazione;
- il numero e il tipo di Azioni e/o il tipo di voti nella Società o nell'Emittente Collegato interessati dalla variazione;
- il valore pagato o ricevuto per l'acquisto o la vendita delle Azioni;
- laddove applicabile, il fatto che la variazione derivi da un'Operazione effettuata da un soggetto delegato al quale il Membro del Consiglio abbia delegato la libera gestione del portafoglio di strumenti finanziari per mezzo di mandato scritto;
- il numero e il tipo di Azioni e/o il tipo di voti nella Società o nell'Emittente Collegato detenuti dal Membro del Consiglio in seguito alla variazione⁷;

Tali comunicazioni devono essere trasmesse al Referente immediatamente dopo l'effettuazione dell'Operazione e comunque non oltre il giorno lavorativo successivo affinché la Società possa comunicarle pubblicamente al mercato, qualora richiesto, in modo tempestivo e in ogni caso entro due giorni lavorativi dalla data dell'Operazione.

Le comunicazioni effettuate attraverso l'AFM costituiscono ad oggi una comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4.2.2 e dell'art. 19, paragrafo 8, del MAR.

Gli stessi obblighi di comunicazione si applicano ai Membri del Consiglio di nuova nomina. Questi ultimi devono comunicare all'AFM, entro due settimane dalla nomina, tutti gli Strumenti Finanziari e/o tutti i diritti di voto nella Società o in qualsiasi Emittente Collegato di cui dispongono o ritengono di disporre. La comunicazione deve includere:

- il nominativo e l'indirizzo della persona che ha effettuato l'Operazione;
- la data in cui si è configurato l'obbligo di inviare tale comunicazione;
- il numero e il tipo di azioni e/o il tipo di voti nella Società o nell'Emittente Collegato al momento in cui si è configurato l'obbligo di inviare tale comunicazione⁸;

⁷Obblighi derivanti dalla legge olandese (art. 5:48, par. 6 e 7, della legge FSA e art. 9, par. 1, 3 e 4, del Disclosure Decree).

⁸Obblighi derivanti dalla legge olandese (art. 5:48, par. 3, della legge FSA e art. 9, par. 1, 3 e 2, del Disclosure Decree).



La comunicazione completa di tutte le Operazioni deve essere spedita al Referente in formato PDF via e-mail all'indirizzo laura.panseri@brembo.com. Eventuali altre comunicazioni possono essere effettuate attraverso i canali indicati sopra.

Qualora una società diventi un'Emittente Collegata della Società, ogni Membri del Consiglio deve immediatamente comunicare all'AFM tutte le azioni e i diritti di voto in tale Emittente Collegata di cui dispone o di cui ritiene di disporre.

Nel caso in cui un Membro del Consiglio lasci l'incarico per qualsivoglia ragione, il Soggetto Preposto dovrà darne immediatamente comunicazione all'AFM.

4.2.2 Modalità di comunicazione per i soggetti rilevanti-manager

Tutti i Soggetti Rilevanti-Manager diversi dai Membri del Consiglio sono tenuti a comunicare all'AFM (all'indirizzo melden@afm.nl) tutte le Operazioni effettuate da loro stessi e/o dalle Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti la cui somma totale sia pari o superiore a 5.000 Euro.

Tali comunicazioni devono essere trasmesse al Referente immediatamente dopo l'effettuazione dell'Operazione e comunque non oltre il giorno lavorativo successivo affinché la Società possa comunicarle pubblicamente al mercato, qualora richiesto, in modo tempestivo e in ogni caso entro due giorni lavorativi dalla data dell'Operazione⁹, secondo le modalità previste dal MAR e dalle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti.

La comunicazione delle Operazioni in questione dovrà essere predisposta secondo lo schema di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016, e riportato nell'**Allegato 4** della presente Procedura, e dovrà contenere le informazioni previste nel predetto schema, tra cui:

- i dati anagrafici della persona che ha effettuato l'Operazione;
- il motivo della comunicazione;
- la natura dell'Operazione o delle Operazioni (ad es., acquisto o cessione), indicando se sono legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui all'**Allegato 1**;
- la data e il luogo dell'Operazione o delle Operazioni; nonché
- il prezzo e il volume dell'Operazione o delle Operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della cessione in garanzia.

La comunicazione completa di tutte le Operazioni deve essere spedita al Referente in formato PDF via e-mail all'indirizzo laura.panseri@brembo.com. Eventuali altre comunicazioni possono essere effettuate attraverso i canali indicati sopra.

Per una maggiore chiarezza, si precisa quanto segue ai fini del raggiungimento della soglia di 5.000 Euro:

- (i) le Operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti-Manager non si sommano a quelle effettuate dalla Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti;
- (ii) una volta che un'Operazione o una serie di Operazioni raggiungono la soglia di 5.000 Euro, e una volta effettuata la comunicazione all'AFM e al mercato, tutte le successive Operazioni dovranno essere comunicate all'AFM e al mercato indipendentemente dal loro valore, purché tali Operazioni siano state effettuate nello stesso anno civile;
- (iii) dopo il 31 dicembre di ogni anno, indipendentemente dalle comunicazioni effettuate, la somma delle Operazioni si azzerà per il successivo anno civile.

⁹Per le Operazioni Condizionali, l'obbligo di notifica sorge quando si verifica o si verificano la condizione o le condizioni previste, ossia quando l'operazione in questione ha effettivamente luogo (ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Delegato (UE) 522/2016).

Il Referente può richiedere a ciascuno Soggetto Rilevante-Manager e alle Persone Strettamente Legate a quest'ultimo qualsivoglia informazione o chiarimento necessari per l'applicazione della presente Procedura di Internal Dealing e per verificarne l'osservanza. Il Soggetto Rilevante-Manager deve rispondere al Referente dei Manager tempestivamente o con tempistiche adeguate a permettere il rispetto della presente Procedura di Internal Dealing.

4.2.3 Comunicazione al mercato

Le comunicazioni al mercato sono effettuate dalla Società per conto di tutti i Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti, previo loro consenso a procedere in tal senso, purché questi diano immediatamente comunicazione dell'Operazione al Referente al momento del compimento della stessa e, in ogni caso, entro il giorno successivo al compimento della stessa. Tali comunicazioni sono pubblicate dalla Società sul proprio sito internet, nella sezione "Internal Dealing" dal Soggetto Preposto e sul meccanismo 1Info-storage.

4.3 Black-out period

Tutti i Soggetti Rilevanti dovranno astenersi dall'effettuare Operazioni per proprio conto o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, (i) nei 30 giorni immediatamente precedenti alla pubblicazione dei dati finanziari annuali, semestrali, trimestrali⁹ o altri dati finanziari di periodo che siano soggetti a (a) comunicazione a Consob o all'AFM o (b) legge olandese, restando inteso che il Referente ha facoltà di stabilire che tale periodo abbia una durata superiore qualora lo ritenga necessario per prevenire atti o tentativi di abusi di mercato o (ii) periodi differenti così come definiti dal Referente per i Soggetti Rilevanti, i beneficiari di piani di partecipazione azionaria per i dipendenti qualora sia necessario per prevenire atti o tentativi di abusi di mercato, restando inteso che al di fuori dei Black-Out Period i Soggetti Rilevanti-Manager in possesso di informazioni privilegiate devono sempre evitare di effettuare Operazioni in quanto, ai sensi dell'art. 14 del MAR, non è consentito:

- a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
- b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure
- c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

4.4 Autorizzazione al compimento di operazioni durante i black-out period

4.4.1 Modalità di richiesta

In deroga a quanto previsto dall'art. 4.3 di cui sopra, su richiesta scritta motivata di un Soggetto Rilevante, la Società può di volta in volta autorizzare il Soggetto in questione e/o le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti a effettuare Operazioni per loro conto o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, durante i Black-out Period, restando inteso che la richiesta motivata:

- sia inviata per iscritto dal Soggetto Rilevante al Referente attraverso i canali indicati all'art. 4.2.1 di cui sopra;
- includa una descrizione dell'Operazione in questione e una spiegazione del carattere di eccezionalità delle circostanze, adducendo altresì le motivazioni per cui l'Operazione non possa essere effettuata in un altro momento diverso dal Black-Out Period; e

L'autorizzazione deve essere concessa o rifiutata caso per caso a discrezione del Presidente Esecutivo, purché le condizioni e i presupposti di cui all'art. 4.4.2 di cui sopra siano soddisfatti.

⁹La Società è tenuta alla redazione e pubblicazione dei dati finanziari trimestrali in quanto quotata sul Segmento STAR della Borsa Italiana. Qualora la Società dovesse uscire da tale segmento, i dati trimestrali sarebbero diffusi soltanto su base volontaria.



4.4.2 Condizioni e presupposti

L'autorizzazione ad operare durante i Black-Out Period potrà essere rilasciata di volta in volta esclusivamente dalla Società (nella persona del Presidente Esecutivo) e dovrà essere comunicata per iscritto al Soggetto Rilevante richiedente, purché il Soggetto Rilevante sia in grado di dimostrare che l'Operazione in questione non possa essere effettuata in un altro momento diverso dal Black-Out Period per una o più delle seguenti ragioni:

A. il bisogno di disporre immediatamente degli Strumenti Finanziari in quanto sussistono, da verificarsi caso per caso, **condizioni eccezionali**, quali gravi difficoltà finanziarie di natura urgente, imprevista o impellente, che non sono imputabili al Soggetto Rilevante ed esulano altresì dal suo controllo. A tale riguardo, e con particolare riferimento alla vendita di Strumenti Finanziari emessi dalla Società, al fine di stabilire se il requisito relativo alle "condizioni eccezionali" sia stato soddisfatto, assume rilevanza quanto segue:

- (i) al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al precedente art. 4.4.1, il Soggetto Rilevante deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
- (ii) il Soggetto Rilevante deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima del il Black-Out Period ed è tenuto a pagare a terzi un importo, compresi gli obblighi fiscali, e non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente gli Strumenti Finanziari;

oppure

B. la sussistenza di caratteristiche dettate dalla **natura specifica dell'Operazione** in questione, qualora sia previsto che la stessa venga realizzata nell'ambito di o in relazione a un piano di partecipazione azionaria o un piano di risparmio per i dipendenti, quali una garanzia o diritti ad Azioni e/o non preveda alcuna variazione nelle interessenze a beneficio del Soggetto Rilevante. A tale proposito la Società può autorizzare il Soggetto Rilevante a negoziare per proprio conto o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, durante un Black-Out Period nelle situazioni in cui:

- (i) al Soggetto Rilevante in questione erano stati concessi o attribuiti Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano di partecipazione azionaria o un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che: a) il piano di partecipazione azionaria o il piano di risparmio per i dipendenti e le relative condizioni siano stati preventivamente approvati dalla Società in conformità alla legislazione nazionale applicabile e le condizioni del piano di partecipazione azionaria o del piano di risparmio per i dipendenti specifichino i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli Strumenti Finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità; b) il Soggetto Rilevante non abbia alcun potere di discrezionalità riguardo l'accettazione degli Strumenti Finanziari attribuiti o concessi;
- (ii) al Soggetto Rilevante in questione erano stati attribuiti o concessi Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano di partecipazione azionaria o un piano di risparmio per i dipendenti lanciato durante il Black-Out Period, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli Strumenti Finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli Strumenti Finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;
- (iii) il Soggetto Rilevante esercita opzioni o warrant o diritti di conversione di obbligazioni convertibili che sono stati assegnati al Soggetto Rilevante nell'ambito di un piano di partecipazione azionaria o un piano di risparmio per i dipendenti (qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un Black-

Out Period), e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che: a) il Soggetto Rilevante notifichi alla Società la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione di cui sopra almeno quattro mesi prima della loro data di scadenza; b) la decisione del Soggetto Rilevante sia irrevocabile; c) il Soggetto Rilevante sia stato preventivamente autorizzato dalla Società a procedere;

- (iv) il Soggetto Rilevante acquisisce Strumenti Finanziari emessi dalla Società nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che: a) il Soggetto Rilevante abbia aderito al piano prima del Black-Out Period, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro tra il Soggetto Rilevante-Manager e la Società; b) il Soggetto Rilevante non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il Black-Out Period c) le Operazioni di acquisto in questione siano chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e il Soggetto Rilevante non abbia il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il Black-Out Period, ovvero tali Operazioni siano pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel Black-Out Period;
- (v) il Soggetto Rilevante trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, Strumenti Finanziari, a condizione che essi siano da trasferirsi da un conto all'altro del Soggetto Rilevante e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
- (vi) il Soggetto Rilevante acquisisce una garanzia o diritti relativi a Strumenti Finanziari e la data finale di tale acquisizione è compresa nel Black-Out Period, conformemente allo statuto della Società (statuten) o ad altre normative, a condizione che tale Soggetto Rilevante fornisca alla Società i motivi per cui l'acquisizione non possa aver luogo in un altro momento e la Società accetti la spiegazione fornita¹⁰.

La soddisfazione delle condizioni e/i dei presupposti di cui sopra è valutata dal Presidente Esecutivo, che riporta al Consiglio di Amministrazione in merito all'esito delle valutazioni svolte, in occasione della prima riunione utile, restando inteso in ogni caso che:

- il Presidente Esecutivo, ove ritenuto opportuno, rimette la valutazione al Consiglio di Amministrazione della Società;
- ogni valutazione relativa e/o attinente a Operazioni da compiersi per opera di un Soggetto Rilevante che sia anche Presidente Esecutivo rimane di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in forma collegiale.

4.5 Inosservanza delle norme di comportamento

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti nella presente Procedura di Internal Dealing comporta le responsabilità e le relative sanzioni di cui alla vigente normativa basata sull'art. 30 del MAR:

- nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno 500.000 Euro;
- nel caso della Società, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno 1.000.000 Euro;

oltre ad eventuali misure amministrative o penali, quali ad esempio:

- condanna a lavori socialmente utili;
- detenzione;
- ingiunzione diretta a porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla;
- restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, nella misura in cui possono essere determinati;

¹⁰Articoli 7-9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015.



- avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa;
- interdizione temporanea nei confronti di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione ad effettuare attività di negoziazione per conto proprio.

In caso di inosservanza della presente Procedura di Internal Dealing, il Soggetto Rilevante sarà tenuto a indennizzare e risarcire la Società in relazione a ogni danno, spesa, costo, onere o responsabilità che sia derivato o possa derivare alla Società stessa da tale inosservanza. In caso di inosservanza della presente Procedura di Internal Dealing da parte di eventuali Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti, tale Soggetto risponderà nei confronti della Società in relazione a ogni danno, spesa, costo, onere o responsabilità che sia derivato o possa derivare alla Società da tale inosservanza.

Per i Soggetti Rilevanti (Manager e Membri del Consiglio) che rivestono la carica di amministratore/direttore o sindaco presso la Società o le consociate, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente Procedura di Internal Dealing comporta la rinuncia/revoca per negligenza.

Per i Soggetti Rilevanti che sono dipendenti della Società l'inosservanza degli obblighi previsti dalla presente Procedura di Internal Dealing può comportare l'imposizione di sanzioni.

La Società declina ogni responsabilità nel caso in cui i Soggetti Rilevanti e/o le Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti non garantiscano in modo completo e tempestivo agli obblighi informativi loro imposti dalla vigente normativa.

L'eventuale accordo con la Società al fine dell'effettuazione delle previste comunicazioni non esclude la responsabilità dei destinatari in relazione agli obblighi loro imposti dalla presente Procedura di Internal Dealing e dalla normativa pro-tempore vigente. In particolare, i Soggetti Rilevanti sono in ogni caso tenuti ad accertarsi che il Referente riceva le comunicazioni e che le comunicazioni all'AFM e al pubblico siano effettuate tempestivamente.

L'ottemperanza alle disposizioni della presente Procedura di Internal Dealing non solleva, in ogni caso, i destinatari dall'obbligo di rispettare la normativa pro-tempore vigente, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quella relativa agli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti e quella inerente gli abusi di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato.

4.6 Trattamento dei dati personali

I dati personali forniti ai sensi della presente Procedura di Internal Dealing devono essere trattati dalla Società, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali.

I dati saranno trattati in adempimento delle normative applicabili e della presente Procedura di Internal Dealing e saranno conservati per il periodo necessario a raggiungere gli scopi indicati.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dal Regolamento (UE) 679/2016 (artt. 15-21) contattando il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) inviando una mail all'indirizzo privacy.italy@brembo.com o una raccomandata all'indirizzo della sede legale della Società, all'attenzione del DPO.

5. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Tipo documento	Cod. Documento	Titolo Documento	Indirizzo di archiviazione
		Regolamento (UE) 596/2014	http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0596

6. ALLEGATI

Tipo documento	Cod. Documento	Titolo Documento	Indirizzo di archiviazione
File .pdf	Allegato 1	Elenco delle Operazioni	Intranet aziendale – Brembo Docs
File .pdf	Allegato 2	Fac-simile dell’Elenco dei Soggetti Rilevanti	Intranet aziendale – Brembo Docs
File .pdf	Allegato 3	Fac-simile del Modulo di Accettazione della Procedura	Intranet aziendale – Brembo Docs
File .pdf	Allegato 4	Schema di comunicazione ai sensi del Regolamento (UE) 523/2016 - Soggetti Rilevanti-Manager	Intranet aziendale – Brembo Docs

ALLEGATO 1 - Elenco delle Operazioni

Il presente allegato fornisce un elenco esemplificativo e non esaustivo delle Operazioni relative agli Strumenti Finanziari emessi dalla Società¹¹ soggette agli obblighi di comunicazione imposti dalla Procedura di Internal Dealing ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti:

- a) l’acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l’accettazione o l’esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall’esercizio di un diritto di opzione;
- c) l’adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l’esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l’adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell’emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d’asta sulla base di esse;
- f) l’acquisizione, la cessione o l’esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un’emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell’emittente interessato, compresi i credit default swap;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all’effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;

¹¹Riferimenti normativi: art. 10 Regolamento Delegato (UE) 522/2016 della Commissione e art. 19 Regolamento (UE) 596/2016.



- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del MAR;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), se così previsto dall'articolo 19 del MAR;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del MAR;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
- q) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1 dell'art. 19 del MAR¹²;
- r) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- s) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita¹³, definite ai sensi della Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui
 - (i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1 dell'art. 19 del MAR;
 - (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
 - (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

¹²Ai fini della lettera (q), non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

¹³Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del paragrafo 7 dell'art. 19 del MAR, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

ALLEGATO 2 – Fac-simile dell’Elenco dei Soggetti Rilevanti

SOGGETTI RILEVANTI		
a) Componenti dell’organo di amministrazione, gestione o controllo		
1	NOME E COGNOME	CARICA
2	NOME E COGNOME	CARICA
...		
b) Alti dirigenti che, pur non essendo membri degli organi di cui alla lettera a), hanno regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente tale entità e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive di Brembo		
1	NOME E COGNOME	FUNZIONE
2	NOME E COGNOME	FUNZIONE
...		

PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI-MANAGER		
a) Un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale, un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale o un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’Operazione in questione		
1	NOME E COGNOME	PARENTELA
2	NOME E COGNOME	PARENTELA
...		
b) Una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui alla lettera a), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona		
1	DENOMINAZIONE SOCIALE	POSIZIONE/INTERESSE
2	DENOMINAZIONE SOCIALE	POSIZIONE/INTERESSE
...		

Elenco Variazioni: Nome, Cognome, Data, Descrizione della variazione

Ultimo aggiornamento: gg/mm/anno



ALLEGATO 3 – Fac-simile del Modulo di Accettazione della Procedura

Il/La sottoscritto/a _____, C.F. _____ residente in _____, in qualità di _____, preso atto di essere stato incluso/a nell’Elenco dei Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura di Internal Dealing di Brembo N.V. (la “Procedura”)

dichiara ed attesta

- di aver ricevuto copia della Procedura, di averne preso visione e accettarne integralmente e senza riserve i contenuti e di impegnarsi a rispettare scrupolosamente tale Procedura.
- Il/La sottoscritto/a indica i seguenti recapiti personali validi ai fini e per gli effetti di tale Procedura:

Indirizzo: _____;

e-mail: _____;

Telefono: _____;

- Il/La sottoscritto/a indica i seguenti nominativi delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti come individuate ai sensi dell’art. 2 della Procedura:

Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti - PERSONE FISICHE

Per “**persona fisica**” si intende un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale, un figlio a carico del/della sottoscritto/a o un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’Operazione in questione.

N.	Cod. legame (*)	Cognome	Nome	Residenza (**)	Codice Fiscale

(*) Codice Legame:

(1) coniuge/partner;

(2) figli;

(3) affini.

(**) Indicare l’indirizzo completo di residenza del soggetto indicato.

Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti - PERSONE GIURIDICHE

Per “**persona giuridica**” si intende persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una Persona Fisica, o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona

Cod. Persona Giuridica (*)	Denominazione Società	Sede legale (**)	Codice Fiscale o Partita IVA

l(*) Se la Persona Giuridica si riferisce al Soggetto Rilevante indicare (4); qualora invece si riferisca ad una Persona Fisica strettamente legata al Soggetto Rilevante, riportare il numero progressivo associato alla Persona Naturale specificato sopra.

(**) Indicare l’indirizzo completo della sede legale della Persona Giuridica.

- Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare per iscritto alle “Persone Strettamente Legate”, come definite nella Procedura e nella normativa in materia di internal dealing ed in eventuali altre disposizioni normative di volta in volta applicabile, e a conservare copia di tale comunicazione.
- Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare al Referente le Operazioni, così come definite dalla Procedura e con le modalità in essa indicate (nonché ad assicurarsi che le Persone Strettamente Legate al/alla sottoscritto/a adempiano puntualmente agli obblighi di comunicazione previsti dalla Procedura).
- Il/La sottoscritto/a autorizza la Società a procedere, per proprio conto e sotto la propria responsabilità, a effettuare l’archiviazione prevista per legge e le prescritte comunicazioni al pubblico nei termini e con le modalità di cui alla Procedura.
- Il/La sottoscritto/a fornisce il proprio consenso ai sensi del Regolamento (EU) 2016/679 affinché la Società proceda al trattamento dei propri dati personali contenuti nel presente modulo per le finalità di cui all’informativa prevista dall’art. 4.7 della Procedura e si impegna a fare quanto in proprio potere per assicurarsi che le Persone Strettamente Legate al sottoscritto/alla sottoscritta forniscano a loro volta il consenso.

Luogo e data

Firma



**ALLEGATO 4 – SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO 523/2016 –
SOGGETTO RILEVANTE-MANAGER**

SI VEDA IL DOCUMENTO RIPORTATO AL SEGUENTE LINK

<https://www.afm.nl/en/sector/effectenuitgevende-ondernemingen/meldingen/transacties-leidinggevenden>